

Originale



REGOLAMENTAZIONE DELLA TASSA N.V.
ART. 1

E' regolamentata nel Comune di Somma Vesuviana l'applicazione della tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, terzo comma, n. 1, del D. P. R. 10 settembre 1982, n. 915, ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengono adibiti, nonche' dalle aree scoperte, indicate al comma terzo del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativo nei modi di legge. E' fatta salva l'esclusione prevista dall'art. 62 del menzionato decreto legislativo n. 507 del 1993.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibito (campeggi, spazi per distributori di carburanti, sale da ballo, ecc.), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati compresa l'eventuale area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita.

ART. 2

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D. P. R. 915/82, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana).

ART. 3

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (raccolta, trasporto e trattamento) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e seguente del Decreto Legislativo 507/93.

ART. 4

In particolare, sono soggetti alla tassa:

1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.).

2) Tutti i vani, principali ed accessori adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili ad istituti di credito e di assicurazioni, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;

3) Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (istituti di igiene e di bellezza, barbierie, parrucchierie, manicuristerie, lavanderie, stirerie e similari).

4) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e case di cura;

5) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di bar di caffè, di pasticcerie, di gelaterie e simili;

6) Tutti i vani principali ed accessori destinati a cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;

7) Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;

8) Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

9) Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e degli istituti di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie nonché i locali degli istituti aventi scopo di assistenza;

10) Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione posti al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, compreso le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;

11) Tutte le aree adibite a campeggio, a sala da ballo all'aperto, a distributore di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge;

ART. 5

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. L. gs. 507/93, da deliberarsi, nei termini stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D. L. gs. surrichiamato continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento.

ART. 6

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi oltre quelle aree indicate dell'art. 1, locali a qualsiasi uso adibito esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

ART. 7

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli Enti, le Società e le Associazioni aventi personalità giuridica la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i Comitati e le Associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, li presiedono o li dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni dei condomini, degli edifici in mutiproprietà e dei centri commerciali integrati in cui possono prodursi rifiuti, la tassa è accertata nel primo caso, nei confronti dell'Amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, negli altri due casi nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modi esclusivi.

TARIFFA

ART. 8

La tassa a norma del primo comma dell'art. 65 del D. Lgs 507/93, è commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali e nelle aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo mq. si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un mq.

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 9

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientranti in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o i detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri.

ART. 10

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

L'importo della Tassa è determinato in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti d'uso, maggiorata dell'importo del 50%.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. lgs. 507/93.

Per l'occupazione che non richiedano autorizzazioni o che non comportino il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, inte-

ressi e accessori.

Per l'accertamento, per il contenzioso e per l'esenzione si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 11

Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'art. 61, comma 2 del D. lgs. n. 507/93 .

In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio della pulizia delle strade, delle piazze, dei mercati ed degli altri spazi pubblici in cui si producono rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. 61 comma 3°.

ART. 12

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate a tributo da diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno da diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvo gli accertamenti di ufficio.

ESENZIONI

ART. 13

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree in cui non possono prodursi rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, inoltre, assoggettabili:

- a) Gli edifici del Comune;
- b) Gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) I locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione.

Sono, altresì, esclusi dalla tassazione i locali e le aree ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si

formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 14

L'Amministrazione, ha la facoltà di concedere anno per anno riduzione della tariffa non superiore ad un terzo per le abitazioni dalla superficie non eccedente i 35 mq. occupate da una singola persona che goda della sola pensione sociale e per le abitazioni dalla superficie non eccedente i 50 mq occupate da più persone i cui redditi cumulativamente non superino l'importo della pensione sociale.

Per tale riduzione dovrà essere prevista in bilancio, costituita da entrate varie una somma da cui all'occorrenza prelevare con atto di Giunta Municipale che autorizzi la spesa.

Per i locali non adibiti ad abitazione e per le aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, la tariffa ordinaria annuale viene ridotta del 25%.

Per le abitazioni dichiarate dai proprietari a disposizione per proprio esclusivo uso stagionale o per altro proprio esclusivo uso limitato o discontinuo, non disponibili alla cessione, per espressa dichiarazione degli stessi e di fatto non cedute in locazione o in comodato, la tariffa ordinaria annuale viene ridotta del 25%.

Per gli utenti che si trovano nelle condizioni di cui al capoverso 1° e risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale, la tariffa ordinaria annuale viene ridotta del 30%.

Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente comunicata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 15

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D. lgs. 507/93.

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio Comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di

esenzione dalla tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza ed ancora, il preciso recapito nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna.

Dovrà, inoltre contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

ART. 16

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservando le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessaria ai fini impositivi;
- b) Invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- c) Accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lettere a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competenti, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

ART. 17

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta Municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

ART. 18

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione Tributaria Regionale di cui all'art. 1 del D. lgs. 545/92, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso,

giusta disposizione sul processo tributario contenute nel D. lgs. 546/92.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso presso la Cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) per revocazione (art. 64 successivo).

DISPOSIZIONI FINALI
ART. 19

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del T. U. della legge Comunale e Provinciale emanato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locale e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D. lgs. 507/93.

ART. 20

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito ed ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.